



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 35/20/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ ANTENNA DEL MEDITERRRANEO S.R.L. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“AM HD – LCN 514”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL’ART. 37, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005,
NONCHÈ DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 37, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 IN COMBINATO DISPOSTO
CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.
538/01/CSP**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 30/2019 - PROC. 03/20/FB-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 febbraio 2020;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della
radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante
“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per
l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia
delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione
dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in
materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla
delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del
nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*,
come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di
procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*

documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante "*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di "*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*" ed inoltre che "*l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*";

VISTO l'art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" ai sensi del quale "*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*", come modificato dall'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, il quale stabilisce che le parole "*fino a non oltre il 31 dicembre 2019*" siano sostituite dall' inciso: "*fino a non oltre il 31 marzo 2020*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all'accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2019/181554 del 22 novembre 2019 ha comunicato di aver provveduto all'acquisizione delle registrazioni dei programmi messi in onda nel periodo compreso tra il 7 ed il 13 ottobre 2019 dal fornitore di servizi media audiovisivi "*AM HD - LCN 514*", della società Antenna del Mediterraneo S.r.l., con sede legale in Capo d'Orlando (ME), C.da Vina n. 43/A, e di aver rilevato, dall'esame dei palinsesti, presunte violazioni alle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive sia in quanto nel corso di alcuni notiziari risulta inserito un numero di pause pubblicitarie superiore a quelle consentite, sia in quanto risultano mandati in onda messaggi pubblicitari privi delle dovute segnalazioni atte a renderli chiaramente riconoscibili come tali ed a distinguerli nettamente dal resto della programmazione.

Con provvedimento CONT. N.30/ANNO2019/N°PROC.47844/2019 del 28 novembre 2019, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Antenna del Mediterraneo S.r.l., la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso sull'emittente "*AM HD - LCN 514*", nelle date e orari specificamente indicati nello stesso atto, due pause pubblicitarie nel corso di tutti i notiziari di durata inferiore a 60 minuti andati in onda nella settimana (7/13 ottobre 2019) sottoposta ad analisi, nonché la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP per aver trasmesso, nelle date e orari specificamente indicati nel citato atto, break pubblicitari non nettamente distinti dal resto della programmazione e spot pubblicitari nel corso dei quali non viene inserita sullo schermo la scritta "*pubblicità*";

2. Deduzioni della società

La società Antenna del Mediterraneo S.r.l., cui il citato atto CONT. N.30/ANNO2019/N°PROC.47844/2019 del 28 novembre 2019 è stato notificato in pari data, con nota del 27 dicembre 2019, pervenuta al CO.RE.COM. Sicilia in data 30 dicembre 2019 (prot. n. 52038) ha chiesto copia delle registrazioni delle trasmissioni oggetto di contestazione acquisite agli atti ed ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:

- nei TG mandati in onda dall'emittente è presente una sola interruzione che viene programmata all'inizio del notiziario subito dopo i titoli;

- la programmazione prevede la trasmissione in successione prima del notiziario di informazione generale e poi del notiziario sportivo ed è fra i due programmi di informazione ben distinti ed aventi sigle diverse che viene trasmesso un secondo inserto pubblicitario;

- tutti i break pubblicitari sono andati in onda con le dovute segnalazioni e preceduti da un annuncio del conduttore del programma in corso;

- negli spot mandati in onda è sempre presente sullo schermo la dicitura “*pubblicità*” posta in diverse posizioni per non occultare le informazioni pubblicitarie e si può ipotizzare che per il basso livello del segnale o per altre ragioni legate al trasferimento del segnale stesso, tale dicitura sia finita nella estremità dello schermo e non risulti visibile nelle registrazioni utilizzate per il monitoraggio delle trasmissioni oggetto di contestazione.

In riscontro alla richiesta formulata dalla società Antenna del Mediterraneo S.r.l. nelle memorie difensive, il CO.RE.COM. Sicilia - con nota prot. n. 404 dell’8 gennaio 2020 consegnata tramite PEC in pari data nella casella di destinazione - ha provveduto a convocare detta società in data 13 gennaio 2020 alle ore 10,30 per il ritiro della copia delle registrazioni versate in atti ed alle ore 13.00 del giorno fissato riscontrava, con verbale prot. n. 0945 del 13 gennaio 2020, l’assenza di rappresentanti delegati al ritiro del materiale richiesto e di qualsivoglia comunicazione al riguardo della parte interessata.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia - dopo aver chiesto una verifica sulla programmazione oggetto di contestazione all’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico che, con nota prot. n. GMB/2019/003864 del 10 gennaio 2020, ha confermato totalmente le ipotesi di infrazione indicate nella precedente segnalazione del 22 novembre 2019 - nella seduta del 20 gennaio 2020, ha trasmesso gli atti all’Autorità (nota prot. n. 2045 del 21 gennaio 2020) proponendo l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Antenna del Mediterraneo S.r.l.

Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione resi disponibili dal CO.RE.COM. Sicilia e della documentazione istruttoria versata in atti, si rileva quanto segue:

- tutte le edizioni dei telegiornali mandati in onda nella settimana compresa tra il 7 ed il 13 ottobre 2019 dall’emittente “*AM HD*” (ad esempio in data 7 ottobre 2019 alle ore 16:12, in data 8 ottobre 2019 alle ore 19:17, in data 9 ottobre 2019 alle ore 13:15, in data 10 ottobre alle ore 07:26, in data 11 ottobre alle ore 13:13, in data 12 ottobre alle ore 13:16 ed in data 13 ottobre 2019 alle ore 07:29) risultano avere una durata lorda inferiore a 60 minuti e presentano la medesima sequenza che include: uno spazio dedicato all’anticipazione dei titoli del notiziario seguito da una pausa pubblicitaria, una rubrica di “*Copertina*” su temi di attualità preceduta dalla sigla, cui segue una ulteriore pausa pubblicitaria ed a seguire le notizie sui fatti di cronaca (*AM Notizie*), ancora una pausa pubblicitaria, uno spazio per le informazioni sportive (*AM Sport*) e talvolta uno per le

previsioni meteo, seguito dalla sigla di chiusura e dai titoli di coda con l'indicazione dell'Editore e del Direttore;

- l'assunto formulato dall'emittente, per il quale il notiziario di informazione ed il notiziario sportivo costituirebbero due programmi ben distinti tra i quali è inserita una pausa pubblicitaria, non può trovare fondamento in quanto nelle varie edizioni quotidiane del telegiornale le notizie di cronaca e di attualità nonché quelle sportive e inerenti le previsioni meteo risultano riunite sotto un'unica testata giornalistica della quale vengono espressamente indicati nei titoli di coda l'Editore e il Direttore; conferma del fatto che non si tratta di programmi distinti ma di segmenti dello stesso notiziario può trovarsi altresì nella scritta che appare prima della pausa pubblicitaria segnalando la *“fine della prima parte”* del TG, nonché nelle affermazioni degli stessi conduttori, che nel corso di talune edizioni, a seguito dell'interruzione pubblicitaria posta al termine delle notizie di cronaca, lanciano i servizi dedicati allo sport presentandoli come una *“seconda parte del notiziario”* ed enunciano talvolta nel finale: *“concludiamo questa edizione del nostro telegiornale con le previsioni meteo per la giornata di domani”*;

- in definitiva, pur volendo assumere, come indicato nelle memorie difensive del 30 dicembre 2019 presentate dalla società Antenna del Mediterraneo S.r.l., che i telegiornali hanno inizio subito dopo la presentazione dei titoli, risulta evidente come tutti i notiziari mandati in onda dall'emittente *“AM HD”* hanno comunque una durata lorda inferiore a 60 minuti e presentano almeno due interruzioni pubblicitarie, in violazione dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ove è prescritto che *“la trasmissione di notiziari televisivi (...) può essere interrotta da pubblicità (...) soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*;

- le comunicazioni commerciali mandate in onda dal fornitore di servizi media audiovisivi *“AMHD”* nei giorni e negli orari di seguito elencati, risultano trasmesse senza l'uso di mezzi ottici di evidente percezione inseriti all'inizio della pubblicità, idonei a rendere la stessa chiaramente riconoscibile come tale e distinguibile dal contenuto editoriale, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP:

- in data 7 ottobre 2019 alle ore 15:15:11;
- in data 9 ottobre 2019 alle ore 14:34:38;
- in data 10 ottobre 2019 alle ore 19:15:45;
- in data 11 ottobre 2019 alle ore 07:22:53;

- le comunicazioni commerciali mandate in onda dal fornitore di servizi media audiovisivi *“AMHD”* nei giorni e negli orari di seguito indicati, risultano trasmesse senza l'adozione di mezzi ottici idonei a rendere le stesse chiaramente riconoscibili come tali e senza l'inserimento sullo schermo della scritta *“pubblicità”* nel corso della loro trasmissione, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP:

- in data 7 ottobre 2019 alle ore 14:40:17;

- in data 8 ottobre 2019 alle ore 14:28:42;
- in data 9 ottobre 2019 alle ore 14:34:38
- in data 11 ottobre 2019 alle ore 14:39:25;
- in data 12 ottobre 2019 alle ore 14:44:07;

- l'ipotesi avanzata dalla società Antenna del Mediterraneo S.r.l., secondo la quale la dicitura "*pubblicità*" potrebbe non risultare visibile nelle registrazioni utilizzate per il monitoraggio delle trasmissioni oggetto di contestazione per inconvenienti tecnici legati al trasferimento del segnale, non prova di per sé che le comunicazioni commerciali audiovisive oggetto di contestazione siano andate in onda con le prescritte segnalazioni, tanto più che la società, non avendo ritenuto di estrarre la copia delle registrazioni versate in atti messe a disposizione dal CO.RE.COM. Sicilia a seguito di esplicita richiesta della stessa parte, è rimasta impossibilitata ad effettuare qualsiasi comparazione con le registrazioni eventualmente presenti nell'archivio magnetico dell'emittente per dimostrare la supposta difformità;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo "*AM HD*" deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che risultano commessi più volte nell'arco della medesima giornata, nonché della circostanza per la quale la condotta può aver comportato indebiti vantaggi economici per la società Antenna del Mediterraneo S.r.l.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

A. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società Antenna del Mediterraneo S.r.l., relativo all'anno 2018 (fonte: Infocamere), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nonché delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 7 al 13 ottobre 2019) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Antenna del Mediterraneo S.r.l., con sede legale in con sede legale in Capo d'Orlando (ME), C.da Vina n. 43/A, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*AM HD - LCN 514*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale

“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all’art.37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP e dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 , con delibera n. 35/20/CSP” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 35/20/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ff.*
Nicola Sansalone